

dai valore al tuo tempo



Segreteria e Servizio Clienti : info@exxperta.net
Eventi In-House : formazione@exxperta.net
Editoria : editoria@exxperta.net
Quesiti e Pareri : quesiti@exxperta.net
telefono 0434-20094 fax 0434-209800
Via Ospedale Vecchio n.3 33170 Pordenone PN

PILLOLA DI AGGIORNAMENTO – FEBBRAIO 2017

DICHIARAZIONE IVA AL 03.03.2017: TARDIVE, INTEGRATIVE E ASPETTI SANZIONATORI

Tempestive le dichiarazioni Iva presentate entro il 3 marzo 2017. Ieri l’Agenzia delle Entrate con un semplice **comunicato stampa** ha assunto tale decisione in quanto, in concomitanza con il **termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2017**, fissato per il 28 febbraio scorso, si sono registrati diversi rallentamenti nella rete telematica di trasmissione delle dichiarazioni.

Come già avvenuto in passato per casi analoghi, è opportuno che alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate faccia presto seguito il relativo provvedimento normativo.

Ai sensi dell’**articolo 8 del D.P.R. 322/1998**, la dichiarazione Iva relativa all’anno 2016 doveva essere presentata **tra il 1° ed il 28 febbraio 2017**. Inoltre, entro il medesimo termine, al contribuente era concessa la possibilità di **correggere la dichiarazione Iva 2017 già trasmessa**, presentando un nuovo modello e barrando la casella “**correttiva nei termini**”:

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini <input checked="" type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>
------------------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, resta sempre possibile **rettificare o integrare il modello** presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Nella giornata di ieri, come molti colleghi avranno potuto notare, si sono registrati diversi rallentamenti nella rete di trasmissione delle dichiarazioni con il conseguente rischio per numerosi contribuenti di:

- **incorrere nelle sanzioni** per la **presentazione tardiva** della dichiarazione (ai sensi degli **articoli 2 e 8 del D.P.R. 322/1998** e successive modificazioni, infatti, le dichiarazioni presentate **entro novanta giorni dalla scadenza** dei termini devono considerarsi **valide, salvo** l’applicazione delle relative **sanzioni**);
- **impossibilità di presentare la dichiarazione “correttiva nei termini”** nel caso di un errore scoperto proprio in concomitanza con il 28 febbraio.

Preso atto del malfunzionamento del sistema, l’Agenzia delle Entrate, con la nota di ieri ha comunicato che la dichiarazione Iva 2017, **inviata entro venerdì prossimo** potrà essere **considerata** comunque **tempestiva**. Sebbene il comunicato stampa non dica nulla al riguardo, si ritiene che la medesima proroga possa essere estesa anche alla dichiarazione “**correttiva nei termini**”.

Riepilogando:

INVIO	SCADENZA
DICHIARAZIONE IVA 2017	03.03.2017
DICHIARAZIONE IVA 2017 CORRETTIVA	03.03.2017
DICHIARAZIONE IVA 2017 TARDIVA	90 gg. dal 03.03.2017
DICHIARAZIONE IVA 2017 INTEGRATIVA A FAVORE O SFAVORE	Entro il periodo di accertamento fiscale (compilazione del quadro VN per quelle a favore)
DICHIARAZIONE IVA 2017 INTEGRATIVA A FAVORE O SFAVORE entro il 30.09.18	<p>Nel caso in cui la dichiarazione “integrativa” sia presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, l’eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzato in compensazione (F24) liberamente – salvo i limiti delle compensazioni IVA; - o chiesto a rimborso ove ricorrano, per l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti.
DICHIARAZIONE IVA 2017 INTEGRATIVA A FAVORE O SFAVORE oltre il 30.09.18	<p>Nel caso in cui la dichiarazione “integrativa” sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, l’eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzato in compensazione (F24), per eseguire il versamento di debiti maturati “a partire” dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; - o chiesto a rimborso ove ricorrano, per l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti.